

# Capitolo I

## NATURA DELLA FEDERAZIONE

**1.** Nel nostro Ordine il concetto di Comunità non si esaurisce né è circoscritto nei limiti della Comunità locale. Di conseguenza, il senso più pieno di Comunità nei nostri Monasteri, che pure conservano la loro autonomia, viene realizzato nella Federazione e nella Comunità di tutto l'Ordine.

Essa è la nostra famiglia più grande, ordinata al bene della Chiesa che è la Comunità suprema di tutti i cristiani (cfr. Cost. 10).

**2.** Le Monache Agostiniane d'Italia, formate allo spirito di unità del S.P. Agostino, fin dal 1953 accolsero l'invito della Chiesa a promuovere Federazioni per realizzare una più piena comunione (*Sponsa Christi*, St. Gen., art. VII, 2, 2; P.C. 22).

Si costituì così la Federazione Monastica Agostiniana di Italia "Madonna del Buon Consiglio".

**3.** Il rinnovato invito della Chiesa ci sollecita a rendere più stabile la nostra unione con i presenti Statuti che reggono la Federazione, traducendone concretamente lo spirito di unità, di fraternità e di servizio. L'interpretazione autentica di essi è riservata alla S. Sede. L'interpretazione pratica è competenza del Consiglio Federale.

**4.** Gli Statuti si propongono i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la vita contemplativa nelle Comunità;
- b) custodire la fedeltà delle Monache alla Regola, alle Costituzioni e alla tradizione dell'Ordine;
- c) favorire ed intensificare i rapporti di collaborazione tra Comunità e Comunità;
- d) garantire l'adeguata formazione delle Novizie e delle Professe nella Casa di Formazione;
- e) offrire possibilità e mezzi per la formazione permanente.

## Membri della Federazione

**5.** La Federazione, costituita dai Monasteri di Monache dell'Ordine Agostiniano, indicati nel decreto di erezione o aggregati dopo, è persona morale di diritto pontificio.

**6.** I Monasteri membri della Federazione conservano la loro autonomia giuridica, sono governati dalle proprie Superiori, che sono Superiori Maggiori, e sono soggetti alla S. Sede e alla giurisdizione dell'Ordinario a norma del Diritto Comune, delle Costituzioni e degli Statuti Federali.

**7.** Perché un Monastero possa essere aggregato alla Federazione, occorre il voto deliberativo favorevole di almeno due terzi della Comunità, l'accettazione del Consiglio Federale e il parere dell'Assistente Religioso.

La Preside Federale trasmette tutto alla Santa Sede, la quale deciderà in merito all'aggregazione.

**8.** Perché un Monastero possa ritirarsi dalla Federazione si richiedono motivi gravi e il voto deliberativo favorevole di due terzi della Comunità da sottoporre alla Santa Sede la quale deciderà del caso, sentito il parere del Consiglio Federale e, se lo riterrà opportuno, dell'Assistente Religioso.

# Capitolo II

## ORGANI DELLA FEDERAZIONE

**9.** Gli organi della Federazione sono:

l'Assemblea Federale; la Preside Federale; il Consiglio Federale. Un Assistente Religioso, nominato dalla Santa Sede, ha il compito di seguire l'attività dei predetti organi di governo.

## L'ASSEMBLEA

### L'Assemblea Federale Ordinaria o Elettiva

**10.** L'Assemblea Federale, espressione concreta dell'unità dei Monasteri, è la riunione delle Religiose che hanno il compito di eleggere la Preside Federale e il suo Consiglio e di trattare gli affari e i problemi della Federazione.

**11.** L'Assemblea non può validamente procedere alla elezione e alle deliberazioni se non siano stati convocati tutti i membri e i due terzi di essi non siano presenti.

**12.** L'Assemblea Federale Elettiva si riunisce ogni sei anni e qualora per qualsiasi motivo si renda vacante la carica di Preside.

**13.** L'Assemblea Federale si riunisce nel Monastero designato dalla Preside col consenso del suo Consiglio.

Essa è convocata dalla Preside almeno due mesi prima della celebrazione.

La Preside, col consenso del Consiglio e sentito il parere dell'Assistente Religioso, può chiedere alla S. Sede di anticiparne o posticiparne la celebrazione.

**14.** Gli argomenti da trattare nell'Assemblea Federale sono stabiliti dalla Preside con il suo Consiglio.

Essi, insieme alla lettera di convocazione, siano portati a conoscenza della Comunità affinché ogni Religiosa possa proporre eventuali suggerimenti.

Ciascuna Religiosa ha la libertà di far pervenire direttamente alla Preside o al Consiglio Federale le sue personali proposte.

**15.** Sono membri dell'Assemblea Federale:

- la Preside Federale;
- le Consigliere elette;
- la Superiora di ciascun Monastero della Federazione;
- la Segretaria Federale, che però non ha diritto di voto a meno che non sia Consigliera; ella fungerà da Segretaria dell'Assemblea Federale e redigerà il verbale delle elezioni e gli atti dell'Assemblea;
- l'Economa Federale, che però non ha diritto di voto;
- la Preside e le Consigliere uscenti che restano membri dell'Assemblea in corso;
- una Delegata di ogni Monastero.

**16.** Le Delegate dei singoli Monasteri sono elette dalle rispettive Comunità almeno un mese prima dell'Assemblea Federale. Esse devono avere voce attiva e passiva nel proprio Monastero. Se la Superiora è impedita di partecipare all'Assemblea Federale, sia sostituita da una Religiosa da lei scelta col parere del suo Consiglio.

La Comunità elegga inoltre una supplente che sostituisca la Delegata del Monastero, qualora questa si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea Federale.

In queste elezioni sono proclamate elette le Monache che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Se al primo e secondo scrutinio nessuna ha riportato la maggioranza, si faccia un terzo scrutinio nel quale basterà la maggioranza relativa.

A parità di voti è eletta la più anziana di professione. Se la data di professione fosse identica, la più anziana di età.

Il documento dell'avvenuta elezione sia portato dall'eletta all'Assemblea Federale.

I nominativi delle elette siano subito trasmessi alla Preside Federale la quale invierà la lista definitiva dei membri dell'Assemblea Federale a ciascun Monastero.

**17.** Ogni Religiosa avente voce attiva e passiva e che si trovi in altro Monastero della Federazione, può partecipare per corrispondenza o per procura alla elezione della Delegata del proprio Monastero, qualora non abbia acquisito i diritti capitolari nel Monastero dove si trova trasferita.

**18.** Se la Preside non potrà essere presente all'Assemblea Federale, sarà sostituita dalla Vicaria Federale.

#### Apertura dell'Assemblea Federale

**19.** All'apertura dell'Assemblea Federale la Preside legge una relazione firmata dalle Consigliere Federali sulla situazione della Federazione nell'ultimo sessennio.

**20.** Siano quindi elette fra i membri dell'Assemblea, a maggioranza relativa, due scrutatrici con l'obbligo di osservare il segreto sugli scrutini.

Per queste elezioni fungeranno da scrutatrici le due Monache più giovani di professione.

#### Elezione della Preside e delle Consigliere Federali

**21.** L'elezione della Preside avviene sotto la presidenza dell'Assistente Religioso, a maggioranza assoluta e con suffragi segreti. Se al terzo scrutinio nessuna ha riportato la maggioranza assoluta, si procederà a un quarto scrutinio, nel quale avranno voce passiva e non attiva solo le due Religiose che abbiano riportato nel terzo scrutinio il maggior numero di suffragi.

Se queste due Religiose nel quarto scrutinio ottengono ugual numero di suffragi, è eletta la più anziana di professione o, se hanno fatto la professione lo stesso giorno, la più anziana per età.

**22.** Lo spoglio delle schede sarà effettuato dall'Assistente Religioso e dalle due scrutatrici.

Queste ultime raccoglieranno le schede dei membri eventualmente ammalati, residenti nella stessa casa.

**23.** La proclamazione dell'eletta è fatta dall' Assistente Religioso e la Preside eletta assumerà la presidenza effettiva dell'Assemblea. Se ella fosse assente, l'Assemblea sia sospesa fino al suo arrivo.

**24.** Dopo l'elezione della Preside e sotto la sua Presidenza sono elette sei Consigliere Federali con votazioni segrete e distinte.

È eletta colei che nei primi due scrutini avrà riportato la maggioranza assoluta; nel terzo scrutinio basterà la maggioranza relativa.

**25.** La Preside, col parere dell'Assistente Religioso, proponga all'Assemblea Federale tre nomi per ciascuna Consigliera, salva la libertà dell'Assemblea di scegliere altri nominativi.

**26.** Se risulta Consigliera Federale una Monaca non presente all'Assemblea, deve essere subito chiamata; ma i lavori dell'Assemblea continuano.

### Compiti dell'Assemblea Federale

**27.** I compiti dell'Assemblea Federale sono i seguenti:

*a)* studiare le iniziative adatte a promuovere la vita contemplativa agostiniana e a custodire la fedeltà alla Regola e alle Costituzioni;

*b)* esaminare i problemi economici della Federazione e stabilire la somma annuale di cui la Preside potrà disporre senza il consenso del suo Consiglio;

*c)* studiare l'eventuale aggiornamento delle Costituzioni e degli Statuti della Federazione, previa consultazione dei singoli Capitoli Conventuali dei Monasteri Federati;

*d)* esaminare nuove importanti iniziative di carattere ecclesiale e missionario.

**28.** Le Sorelle, membri dell'Assemblea Federale, rappresentanti autorevoli dei loro Monasteri, siano consapevoli della loro responsabilità.

**29.** Nell'esame delle questioni, l'Assemblea tenga conto dei suggerimenti pervenuti dai Monasteri Federati.

**30.** Qualunque membro può proporre in sede di Assemblea un argomento non previsto all'ordine del giorno.

La sua trattazione sarà decisa per suffragio segreto.

**31.** Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Federale richiedono la maggioranza assoluta dei voti.

Quelle che riguardano gli Statuti richiedono i due terzi dei voti e devono esser confermate dalla Santa Sede.

### Atti dell'Assemblea Federale

**32.** Gli Atti dell'Assemblea siano firmati dalla Preside, da tutti i membri presenti e dall'Assistente Religioso.

**33.** Terminata l'Assemblea, una copia degli Atti sia inviata alla Santa Sede, alla Preside e alle Consigliere Federali, all'Assistente Religioso, ad ogni Superiora dei Monasteri Federati e al Superiore Generale dell'Ordine.

Gli Atti siano portati a conoscenza di tutte le Religiose della Federazione, letti pubblicamente in tutti i Monasteri e messi a disposizione di tutte.

Gli originali siano conservati nell'Archivio della Federazione.

**34.** Le deliberazioni dell'Assemblea rimangono in vigore e devono essere osservate da tutti i Monasteri Federati fino alla successiva Assemblea Elettiva.

### Assemblea Federale Intermedia

**35.** L'Assemblea Federale Intermedia è un momento importante di incontro tra i Monasteri della Federazione in essa rappresentati.

Tale incontro è verifica della situazione dei Monasteri Federati e dei rapporti intercomunitari, è promozione di attività corresponsabili.

**36.** È convocata dalla Preside, previa comunicazione alla S. Sede, tre anni dopo l'Assemblea Ordinaria o Elettiva, sul medesimo schema (v. Statuti nn. 11-13-14-16-17-18-31)

**37.** Essa in tende:

a) favorire in un clima cordiale e fraterno la condivisione e lo scambio delle esperienze comunitarie, allo scopo di intensificare la collaborazione tra Comunità e Comunità;

b) presentare una relazione sul Noviziato e Professorio comuni;

c) promuovere l'aggiornamento e il rinnovamento per rendere sempre più consapevole la nostra responsabilità nella Chiesa e nella società.

**38.** Sono membri dell'Assemblea Federale Intermedia:

- la Preside con il suo Consiglio;
- la Superiora di ciascun Monastero;
- l'Economa Federale, senza diritto di voto a norma del n. 15;
- la Segretaria Federale a norma del n. 15;
- una Delegata di ogni Monastero;
- a questa Assemblea parteciperà l'Assistente Religioso a norma del n. 72 d).

**39.** La Preside, col consenso del suo Consiglio e previo il consenso del Capitolo Conventuale della Comunità cui le Religiose invitate appartengono, potrà invitare alle Assemblee Federali Elettiva ed Intermedia le Maestre delle Novizie, le Religiose incaricate delle Postulanti e delle Professe di voti temporanei ed altre Religiose secondo l'opportunità, ma senza diritto di voto.

**40.** Gli Atti dell'Assemblea Federale Intermedia siano inviati a tutti gli interessati come al n. 33.

Alla Santa Sede si dia informazione di quanto trattato in Assemblea.

### Assemblea Federale Straordinaria

**41.** Una Assemblea Federale straordinaria può essere convocata per ragioni importanti ed urgenti, con l'autorizzazione della Santa Sede, su richiesta di almeno due terzi dei Monasteri Federati che abbiano ottenuto il voto deliberativo favorevole del proprio Consiglio, e sentito il parere dell'Assistente Religioso.

Quanto alla prassi si segua quella stabilita per l'Assemblea Intermedia.

## LA PRESIDE FEDERALE

**42.** La Preside Federale è segno dell'unità della Federazione. Guardi con prudenza, con apertura di mente e di cuore al futuro della Federazione delle cui finalità ella è custode; venga incontro ai problemi e alle esigenze delle Comunità in modo da incoraggiare le loro iniziative e nello stesso tempo avviare quel dialogo che nutre e rinsalda l'unità dei cuori.

**43.** Per essere validamente eletta la Preside abbia almeno sette anni di Professione solenne e sia Religiosa di un Monastero della Federazione.

**44.** La Preside è eletta per sei anni e può essere rieletta solo per un altro sessennio consecutivo.

### Facoltà della Preside Federale

**45.** Ufficio proprio della Preside Federale, che non è Superiora Maggiore, è di dirigere la Federazione.

Sono sue facoltà:

a) trasferire temporaneamente una Religiosa da un Monastero ad un altro, per i motivi contenuti nel n. 104;

b) autorizzare l'uscita delle Monache per seguire corsi di studio realizzati nella Casa di Formazione;

c) realizzare incontri o convegni di aggiornamento culturale, liturgico e spirituale che mirino al bene delle singole Monache e delle varie Comunità;

d) realizzare corsi di formazione per le Maestre delle Novizie e per le incaricate delle Postulanti e delle Professe di voti temporanei;

e) convocare altre riunioni, come pure invitare nella sua sede le singole Monache per consultazioni o raggugli;

f) ricevere la Professione temporanea, se si emette nella Casa di Formazione, in assenza della Superiora del Monastero cui la Novizia appartiene, a norma del n. 92.

**46.** Quando alcune questioni, che sono di competenza dell'Assemblea Federale, richiedono una soluzione urgente, la Preside può trattarle con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato l'Assistente Religioso.

In riferimento all'articolo 34 dei presenti Statuti, la Preside curerà l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea Federale e si ispirerà alle sue direttive.

Se dopo l'ultima Assemblea le circostanze fossero mutate e rendessero impossibile la esecuzione di qualcuna delle sue decisioni, la Preside, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato l'Assistente Religioso, potrà sospenderla e prendere le misure suggerite dalla nuova situazione.

**47.** La Preside Federale rappresenta ufficialmente la Federazione presso le Autorità ecclesiastiche e civili.

**48.** Al termine del suo mandato la Preside Federale invierà alla Santa Sede, tramite l'Assistente Religioso, una relazione firmata da lei e dalle Consigliere sullo stato spirituale, disciplinare, economico e statistico della Federazione.

**49.** La Preside Federale occupa il primo posto in tutti i Monasteri della Federazione.

**50.** Nel Monastero in cui risiede, la Preside ha tutti i diritti capitolari, ma non può ricoprire cariche.

### Visite dei Monasteri

**51.** Ogni tre anni, e quando la Superiora con il consenso del suo Consiglio o a richiesta del Capitolo Conventuale oppure l'Ordinario gliene rivolgesse domanda, la Preside faccia una visita di rinnovamento.

È opportuno che la visita triennale sia richiesta in prossimità del Capitolo elettivo, con il voto favorevole del Capitolo Conventuale.

**52.** La Preside ascolti la Superiora e le singole Religiose per rendersi conto della situazione e dare opportuni consigli per migliorare la vita della Comunità.

**53.** Al termine della visita, la Preside, d'accordo con la Superiora, comunicherà alla Comunità quanto ha rilevato circa la fedeltà allo spirito e all'osservanza della Regola del S.P. Agostino, delle Costituzioni e degli Statuti.

Di questa relazione si facciano due copie: una si conservi nel Monastero interessato e l'altra nell' Archivio Federale.

**54.** Per prendere contatto con tutti i membri della Federazione è conveniente che, dopo la sua elezione, ella faccia una visita d'amicizia ad ogni Comunità.

**55.** Per motivi gravi, con il consenso del Consiglio, e sentito il parere dell'Assistente Religioso, la Preside Federale può fare una visita speciale anche ad un Monastero che non l'avesse richiesto, dopo aver ottenuto il permesso dell'Ordinario.

**56.** La Preside informi il suo Consiglio sull'esito delle visite e, se la visita fosse stata richiesta dall'Ordinario, informerà anche lui.

**57.** Qualora i motivi fossero così gravi da richiedere una visita urgente e la Preside ne fosse impedita, ella potrà delegare la Vicaria o una delle Consigliere.

**58.** Se nella visita avesse riscontrato in un Monastero abusi tali che con mezzi ordinari non fosse possibile portare ad essi un rimedio, la Preside, con il consenso del suo Consiglio e col parere dell'Ordinario e dell'Assistente Religioso, segnalerà, tramite quest'ultimo, la situazione alla Santa Sede.

## IL CONSIGLIO FEDERALE

**59.** Il Consiglio Federale è composto dalla Preside e da sei Consigliere.

Le singole Consigliere dovranno coadiuvare la Preside Federale nello svolgimento del suo compito, nelle competenze che la Preside con il consenso del suo Consiglio avrà loro affidato. Tra le Consigliere, la Preside, sentito il parere del Consiglio Federale, propone una Vicaria che sarà la sua prima collaboratrice e la sostituirà in caso di sua assenza e in tutte le mansioni che riterrà opportuno affidarle.

La Vicaria è eletta dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

**60.** Le Consigliere Federali devono essere di voti solenni. Almeno quattro di esse non siano Superiori.

Rimangono in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

**61.** Le Consigliere possono risiedere nello stesso Monastero in cui ha sede la Preside, se questa lo ritiene conveniente, previo consenso del Consiglio del Monastero di cui fanno parte.

**62.** Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione della Preside, almeno quattro volte l'anno e ogni volta che lo richiedono i presenti Statuti o motivi giusti.

**63.** Se per qualsiasi motivo rimanesse vacante l'ufficio di una Consigliera, il Consiglio Federale ne eleggerà un'altra, a norma del n. 24.

**64.** La Segretaria Federale redige gli Atti del Consiglio al quale partecipa senza diritto di voto, a meno che non sia essa stessa Consigliera; scrive, inoltre, la cronaca della Federazione e ha cura dell'Archivio Federale.

L'Economa Federale può partecipare al Consiglio Federale senza diritto di voto, a meno che non sia essa stessa Consigliera, qualora il Consiglio lo ritenga conveniente.

### Compiti del Consiglio Federale

**65.** I Compiti del Consiglio Federale sono:

a) preparare gli argomenti da trattare nella prossima Assemblea;

b) accettare le dimissioni di una Consigliera Federale;

c) deliberare sulle questioni per le quali, a norma dei presenti Statuti, è richiesto il suo voto deliberativo o consultivo;

d) rivedere e approvare l'amministrazione dei beni della Federazione;

e) approvare e firmare la relazione da inviare alla Santa Sede;

f) nominare con voto deliberativo, su proposta della Preside, che sentirà il parere dell'Assistente

Religioso, le Maestre e le vice-Maestre della Casa di Formazione, che resteranno in carica per un triennio e possono essere rielette;

*g)* nominare la Segretaria tra le Professe di voti solenni della Federazione, su proposta della Preside e dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio del Monastero al quale questa appartiene e, nel caso di una religiosa trasferita temporaneamente, anche quello del Consiglio del Monastero in cui risiede.

La Segretaria risiederà nello stesso Monastero della Preside;

*h)* eleggere, con voto deliberativo su proposta della Preside e sentito il parere dell'Assistente Religioso, l'Economa Federale, la quale avrà il compito di amministrare la cassa federale secondo le direttive della Preside e le decisioni del Consiglio;

*i)* approvare il Regolamento della Casa di Formazione e inviarne una copia per conoscenza ai singoli Monasteri.

**66.** Se per qualsiasi motivo rimarrà vacante l'ufficio di Preside, subentrerà la Vicaria, la quale convocherà entro tre mesi l'Assemblea Federale.

## L'ASSISTENTE RELIGIOSO

**67.** L'Assistente Religioso appartenga ordinariamente all'Ordine di S. Agostino.

Ami la vita contemplativa agostiniana.

Sostenga e incoraggi la fedeltà delle Monache al loro "speciale" carisma, sicché ne diano più viva testimonianza nella Chiesa e nell'Ordine.

**68.** L'Assistente Religioso è nominato dalla Sacra Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata per un triennio, su proposta del Consiglio Federale.

La Preside dovrà ottenere il consenso dell'Ordinario a cui il candidato è soggetto e sentire il parere delle Comunità.

**69.** L'Assistente Religioso è il rappresentante della Federazione presso la Santa Sede, ma non dei singoli Monasteri federati.

**70.** L'Assistente Religioso farà conoscere alla Federazione i Documenti della Santa Sede sulla vita religiosa e contemplativa e le istruzioni che più particolarmente la riguardano.

**71.** Egli sottoporrà alla Santa Sede le decisioni della Federazione che sono di competenza della medesima, in particolare le eventuali modifiche da apportare ai presenti Statuti.

**72.** L'Assistente Religioso, inoltre, ha il compito di:

*a)* promuovere nei Monasteri federati la vita contemplativa secondo lo spirito dell'Ordine;

*b)* curare che sia assicurata una solida formazione religiosa iniziale e permanente;

*c)* curare che siano osservate le Costituzioni e i presenti Statuti;

*d)* partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea Federale;

*e)* presiedere all'elezione della Preside Federale;

*f)* assistere la Preside Federale e il suo Consiglio nell'esercizio dei loro compiti;

*g)* partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale, allorché tratta di questioni importanti e ogni volta che venga invitato;

*h)* vigilare sull'osservanza delle norme e istruzioni che l'Ordine emana e che abbiano particolare attinenza alla vita contemplativa;



*i)* informare periodicamente il Priore Generale dell'Ordine Agostiniano sull'andamento della Federazione.

**73.** L'Assistente Religioso può entrare nei Monasteri per ragioni di ufficio.

**74.** Non si ingerisca nel governo delle Comunità e nei loro rapporti canonici con gli Ordinari e con la S. Sede.

**75.** Abitualmente non eserciti un ministero individuale presso le Religiose.

**76.** Allo scadere del suo mandato, trasmetta alla Santa Sede una relazione sullo stato della Federazione.

## Capitolo III

### LA FORMAZIONE

#### Casa di Formazione

**77.** La Federazione ha una Casa di Formazione iniziale e permanente, presso la quale sono eretti il Noviziato e il Professorio comuni.

Il crescere e maturare nella comune esperienza è elemento fondamentale della formazione in genere e di quella specificamente agostiniana.

**78.** Questa erezione non priva i Monasteri del diritto di avere un Noviziato e un Professorio propri, tenendo conto dei requisiti richiesti dalle Costituzioni.

**79.** La Preside Federale insieme con l'Assistente Religioso si assicuri, alla luce degli orientamenti della Chiesa e della necessità di una adeguata formazione agostiniana, della presenza di tali requisiti.

**80.** Qualora non si riscontrassero nei Monasteri interessati le condizioni necessarie per la realizzazione di una vera e completa formazione iniziale, la Preside, pur nel rispetto dell'autonomia, esorti le Superiori a riflettere seriamente sulla loro responsabilità di fronte alla Chiesa, all'Ordine e alle stesse candidate e sulla gravità della loro decisione al riguardo.

**81.** Per il trasferimento di cui ai nn. precedenti, si richiede:

*a)* il consenso del Capitolo del Monastero a cui la candidata appartiene;

*b)* il consenso della Preside;

*c)* il parere favorevole dell'Assistente Religioso;

*d)* l'aver informato il Vescovo diocesano interessato, o il Priore Generale per i Monasteri che sono sotto la sua giurisdizione.

#### Probandato

**82.** Per aiutare i Monasteri federati che non possono avere un Probandato proprio, la Federazione potrà istituire un Probandato comune.

**83.** Prima che le candidate siano ammesse al Probandato, la Superiora del Monastero, col consenso del suo Consiglio, può indirizzarle per un periodo di esperienza alla Casa di Formazione.

#### Noviziato

**84.** Il periodo di formazione del Noviziato comune si inizia su convocazione della Preside Federale.

**85.** La Superiora, prima che le Novizie giungano alla Casa di Formazione, invii una relazione circa le loro qualità, le attitudini e il carattere.

**86.** Ogni cinque mesi la Maestra delle Novizie della Casa di Formazione invii alla Superiora e al Capitolo del Monastero, cui la Novizia appartiene, una relazione sulla Novizia a lei affidata.

**87.** Quando sia ritenuto utile, il Consiglio Federale affianchi alla Maestra del Noviziato comune una Religiosa di voti solenni in qualità di vice Maestra, a norma del n. 65, f). **88.** Due mesi prima della fine del Noviziato, il Capitolo Conventuale della Casa di Formazione darà il voto consultivo per l'ammissione alla Professione temporanea, ma il diritto di ammetterla appartiene al proprio Monastero.

Il voto consultivo del Capitolo della Casa di Formazione dovrà tenersi in grande considerazione.

Esso sarà trasmesso al Monastero due mesi prima del termine dell'anno di Noviziato.

**89.** Qualora la Novizia che ha frequentato il Noviziato comune non risulti idonea alla vita contemplativa agostiniana, la Superiora del Monastero cui appartiene, col voto deliberativo del Capitolo, sentito il parere della Preside e dell'Assistente Religioso della Federazione, ha facoltà di negarle la prosecuzione del Noviziato e dimetterla.

**90.** La Preside Federale, nel Noviziato comune, per giusta causa, può permettere che la prima Professione venga anticipata, ma non più di quindici giorni, avvisandone la Superiora della Novizia.

**91.** Prima di emettere i voti temporanei, qualora le responsabili della formazione e il Consiglio della Comunità di appartenenza lo ritengano opportuno, la Novizia che ha frequentato il Noviziato comune potrà trascorrere un periodo di tempo nel suo Monastero.

**92.** Le Novizie che hanno frequentato il Noviziato comune potranno emettere la professione temporanea nella Casa di Formazione o nel proprio Monastero, previo accordo della Preside con la Superiora del Monastero a cui le Novizie appartengono.

**93.** In assenza della Superiora del Monastero cui la Novizia appartiene, la Professione si emette nelle mani della Preside Federale che la riceve a nome della Superiora.

**94.** È opportuno che le Novizie che compiono il Noviziato nella propria Comunità trascorranò almeno un mese nella Casa di Formazione allo scopo di integrare la loro formazione mediante la conoscenza della Federazione e dell'Ordine.

## Professorio

**95.** La formazione delle Professe che frequentano il Professorio comune è distinta in tre semestri.

Alla fine di ogni semestre, le Professe torneranno al proprio Monastero e, pur dedicandosi alle attività comuni, proseguiranno il lavoro di formazione.

**96.** Al termine di ogni semestre, la Maestra delle Professe stende una relazione sulle Professe a lei affidate che dovrà essere letta in Capitolo.

**97.** La Superiora della Comunità cui la Professa appartiene informi la Maestra del Professorio comune sul periodo trascorso dalla Professa in Comunità.

**98.** Le Professe Sorelle esterne, se avranno trascorso i primi tre anni nel Professorio comune, trascorreranno due anni nel proprio Monastero.

Torneranno nella Casa di Formazione per il primo semestre del sesto anno.

**99.** Due mesi prima della Professione solenne o perpetua, le Professe potranno riunirsi nel Professorio comune o in un altro luogo stabilito dalla Preside Federale, sentito il parere del suo Consiglio, per prepararsi alla Professione.

**100.** Coloro che hanno trascorso l'anno canonico di Noviziato nel proprio Monastero possono proseguire la formazione nel Professorio comune.

**101.** È opportuno che le Professe che compiono il Professorio nella propria Comunità trascorrono un periodo di tempo nella Casa di Formazione.

**102.** L'ammissione di una Professa, che non abbia frequentato il Professorio comune, sia comunicata alla Preside Federale.

## ABITO

**103.** L'abito agostiniano, segno della nostra consacrazione a Dio, sia semplice e povero.

Esso consta dei seguenti elementi: velo, tunica, cintura e scapolare neri.

# Capitolo IV

## TRASFERIMENTI

**104.** Una Professa di voti solenni o perpetui può esser trasferita temporaneamente in un altro Monastero della Federazione, sia per ricoprire una carica, sia per prestare un qualunque aiuto, sia per un serio motivo di salute o per altre giuste cause.

I motivi del trasferimento devono essere esaminati caso per caso con molta ponderazione.

**105.** In riferimento al n. 92 e) delle Costituzioni, qualora una Comunità federata abbia necessità di una persona per l'assistenza alle Sorelle inferme, ne faccia prima richiesta alla Preside Federale.

### Requisiti

**106.** Per effettuare il trasferimento temporaneo:

*a)* se la Religiosa viene trasferita per motivi di aiuto, si richiede il suo consenso e anche il consenso dei Capitoli dei due Monasteri, il parere favorevole della Preside e dell'Assistente Religioso e l'aver informato gli Ordinari interessati;

*b)* se il trasferimento si effettua per il bene della Religiosa, si richiede, oltre il consenso dell'interessata, il consenso delle due Superiori e il parere favorevole del Consiglio del Monastero in cui la Religiosa si trasferisce.

### Diritti capitolari

**107.** Nel Monastero in cui è trasferita:

*a)* se la Religiosa è inviata per fare la Superiora o la Vicaria acquista subito i diritti capitolari;

*b)* la Maestra delle Novizie e la Segretaria Federale, nella Casa di Formazione durante il tempo del loro mandato, godranno dei diritti capitolari;

*c)* se inviata per motivi di aiuto, può acquistare i diritti capitolari, previo voto deliberativo del Capitolo Conventuale;

*d)* se vi è trasferita per il proprio bene tale diritti possono esserle concessi dopo un anno, previo voto deliberativo del Capitolo conventuale; dopo tre anni dovrà possibilmente rientrare nel suo Monastero d'origine.

**108.** La Religiosa trasferita temporaneamente per il proprio bene conserva il diritto di partecipare anche per corrispondenza alle elezioni della Superiora e della Delegata all'Assemblea Federale nel suo Monastero di origine, a meno che non lo abbia acquisito nel Monastero ove è trasferita; salva sempre la facoltà di rinunciarvi.

**109.** Di ritorno nel suo Monastero, la Religiosa acquista l'uso di tutti i diritti nel frattempo rimasti sospesi.

## INGRESSI ED USCITE DALLA CLAUSURA PER LE NECESSITÀ DELLA FEDERAZIONE

**110.** Gli ingressi in clausura e le uscite inerenti alle funzioni degli Organi della Federazione o ai trasferimenti delle Probande, Novizie e Professe, sono autorizzate in virtù dei presenti Statuti, previa informazione degli Ordinari interessati.

# Capitolo V

## COLLABORAZIONE TRA LE COMUNITÀ

### Disponibilità e condivisione

**111.** Allo scopo di realizzare il fine della Federazione che è incontro, disponibilità e servizio, tutte le Comunità si sostengano concretamente in fraterna amicizia impegnandosi:

- 1) affinché non manchino le forze necessarie per una autentica vita comunitaria nei Monasteri;
- 2) a prestarsi, nella misura delle loro possibilità, gli aiuti materiali ed economici indispensabili.

### Suffragi

**112.** Allorché una Sorella si sarà addormentata nel Signore, se ne dia la notizia alla Preside, all'Assistente Religioso e a tutte le Comunità federate.

**113.** Oggi Monastero farà celebrare una S. Messa alla morte di ciascuna Religiosa della Federazione e una per l'Assistente Religioso se morisse durante il suo mandato.

## COLLABORAZIONE TRA LE FEDERAZIONI DELLO STESSO ORDINE

**114.** La Preside e l'Assistente Religioso della Federazione potranno incontrarsi con la Preside e l'Assistente Religioso di altre Federazioni e con le Comunità dei Monasteri non federati dello stesso Ordine, per mettere in comune le loro esperienze e promuovere una più profonda unità di ideali.

«Così, nell'unità della carità, noi tendiamo verso il nostro fine come amiche e come Sorelle, non soltanto comunicando agli altri ciò che abbiamo e ciò che troviamo, ma anche ricevendo dagli altri ciò che Dio ha loro dato o darà» (Cast. n. 32).

## LETTURA DEGLI STATUTI FEDERALI

**115.** Gli Statuti siano letti pubblicamente, in ogni Comunità, almeno una volta l'anno.

# Preghiere e Rito per la Celebrazione del Capitolo Elettivo della M. Preside

## PREGHIERE

*Nell'imminenza e nel corso dell'Assemblea Elettiva dopo le Lodi e i Vespri, si recita il seguente salmo con l'antifona e la preghiera.*

### Salmo 83

**Ant.** Beato chi abita nella tua casa, Signore!

Quanto sono amabili le tue dimore,

Signore degli eserciti!

L'anima mia languisce

e brama gli atri del Signore.

Il mio cuore e la mia carne

esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova la casa,

la rondine il nido, dove riporre i suoi piccoli,

presso i tuoi altari Signore degli eserciti,

mio re e mio Dio.

Beato chi abita la tua casa:

sempre canta le tue lodi!

Beato chi trova in te la sua forza

e decide nel suo cuore il santo viaggio.

Passando per la valle del pianto

la cambia in una sorgente,

anche la prima pioggia l'ammanta di

benedizioni.

Cresce lungo il cammino il suo vigore,

finché compare davanti a Dio in Sion.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia

preghiera,

porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.

Vedi, Dio, nostro scudo,

guarda il volto del tuo consacrato.

Per me un giorno nei tuoi atri

è più di mille altrove,

stare sulla soglia della casa del mio Dio

è meglio che abitare nelle tende degli empi.

Poiché sole e scudo è il Signore Dio;

il Signore concede grazia e gloria,

non rifiuta il bene a chi cammina con

rettitudine.

Signore degli eserciti,

beato l'uomo che in te confida.

Gloria al Padre.

**Ant.** Beato chi abita nella tua casa, Signore!

***Dopo una breve pausa di silenzio chi presiede dice:***

Preghiamo.

O Dio, che nella tua misericordia  
ci hai chiamate a vivere  
in unità di mente e di cuore,  
concedi benigno  
che in questi lavori capitolari  
si compia la tua santa Volontà  
e che tutto concorra  
a rafforzare il nostro vincolo  
di unità e di carità,  
per renderci sempre più disponibili  
al servizio tuo e della Chiesa.  
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

***Oltre alle precedenti preghiere, si aggiungano alle invocazioni delle LODI, alle intercessioni dei VESPRI e alla Preghiera dei fedeli durante la MESSA alcune di quelle qui riportate:***

1. Signore, che hai promesso di essere presente là dove due o tre sono riuniti nel tuo nome:

- fa' che la tua presenza nella nostra Assemblea sia tale che quanto vi si compie sia fatto nel tuo nome e a vantaggio della nostra Federazione.

2. O Dio, che infiammi la tua Chiesa con il fuoco del tuo Spirito e la guidi con la sua luce:

- fa' che tutte le partecipanti alla nostra Assemblea siano accese dell'amore del medesimo Spirito, così che tutto si compia secondo la tua Volontà.

***Prima dell'elezione***

3. Signore, unico fondamento della nostra speranza:

- concedici una Preside secondo il tuo cuore, che alimenti nelle consorelle la sete di Te e guidi con esse la nostra Federazione alla realizzazione dei tuoi disegni.

***Dopo l'elezione***

4. Signore, che ci hai comandato di amarci scambievolmente:

- benedici la nostra sorella N. eletta Preside della nostra Federazione, perché possa guidarci alla vera unità della carità.

## RITO

***L'Assemblea deve svolgersi in un'atmosfera di preghiera e di vera fraternità.***

***Nel giorno dell'elezione si celebra la Messa dello Spirito Santo, alla quale partecipano tutte le sorelle convenute.***

***Riunite le sorelle, chi presiede introduce i lavori nell'aula capitolare con la seguente preghiera:***

V. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.

R. Egli ha fatto cielo e terra.

Preghiamo.

O Dio, somma unità e vera carità,  
per l'intercessione del nostro santo Padre Agostino  
concedi che le tue figlie siano un cuore solo e un'anima sola,  
perché la tua Chiesa prosperi nella concordia  
e, salda nella professione della verità,  
sia confermata in una stabile unità.  
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

***Prima di procedere all'elezione si recita o si canta l'inno VENI CREATOR SPIRITUS. Al termine dell'inno il Preside aggiunge:***

Preghiamo.

Ascolta le nostre preghiere, Dio onnipotente,  
e poiché ci dai la fiducia di sperare nella tua bontà,  
donaci, per l'intercessione di Maria Vergine,  
Madre del Buon Consiglio e del nostro santo Padre Agostino,  
la tua infinita misericordia.  
Invochiamo umilmente, Signore, la tua immensa bontà:  
concedi alla Federazione Agostiniana una Preside che non si stimi felice  
per la potestà del comando ma per il servizio della carità e,  
offrendosi a tutte come modello di buone opere,  
conduca le sue sorelle per le vie della sapienza e della carità.  
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

***Il Preside dichiara che la Madre Preside ha compiuto il tempo del suo mandato e che occorre procedere a nuova elezione.***

***Subito dopo la Madre Preside consegna a lui il sigillo della Federazione come segno della cessazione del suo ufficio, dicendo:***

Padre Preside,  
Terminato il mandato di Preside, restituisco il segno del mio ufficio,  
chiedendo perdono a Dio e alle sorelle per ogni mia inadempienza.

***Il Preside prendendo il sigillo dice:***

Ringraziandoti  
a nome della Chiesa e delle tue sorelle  
per il servizio da te prestato,  
con l'autorità concessami  
dichiaro che hai terminato il mandato  
di Preside della Federazione.

***Quindi viene letto l'elenco ufficiale delle religiose che hanno la voce attiva nell'elezione della Madre Preside. Poi il Preside dice:***

Rimangono in quest'aula soltanto le sorelle che sono state nominate.

***Quindi si procede alla elezione delle scrutatrici e della Madre Preside a norma degli Statuti della Federazione.***

***Fatta l'elezione della Madre Preside il Preside chiede all'eletta se acconsente. Avuto il consenso dell'eletta e chiamate tutte le sorelle della casa, il Preside annuncia ufficialmente il nome della Madre eletta con le parole:***

Dichiaro e proclamo che è stata eletta Madre Preside della Federazione Sr. NN.

***Il Preside poi conferma l'eletta nell'ufficio e le consegna il sigillo dicendo:***

Sr. NN., con l'autorità concessami ti confermo Madre Preside della Federazione  
con l'autorità che gli Statuti concedono a tale ufficio.

Nel nome del Padre e del Figlio †  
e dello Spirito Santo.

R. Amen.

***Come ringraziamento si canta o si recita il TE DEUM.***

***Tutte le sorelle presenti manifestano alla Madre Preside eletta la loro volontà di collaborare con un abbraccio fraterno o altro segno secondo le usanze.***

***Quindi il Preside benedice le presenti dicendo:***

Le benedizione di Dio onnipotente,  
Padre, Figlio † e Spirito Santo  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

R. Amen.